

VERBALE DI ACCORDO

3 luglio 2001

per il rinnovo della parte economica del CCNL 8 giugno 1999

PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Roma, 3 luglio 2001

FEDERMECCANICA
ASSISTAL
FIM-CISL
UILM-UIL

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93, le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL 8.6.99

- assunto l'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni;
- esaminati gli indicatori economici e le relative dinamiche di cui al punto 2, paragrafo 2, Accordo 23.7.93 citato;
- considerati i dati d'inflazione consuntivati per i primi 6 mesi dell'anno in corso

concordano

- un aumento retributivo sui minimi contrattuali al 5° livello d'inquadramento pari a £. 130.000 (_ 67,14) lorde mensili suddiviso in 2 tranches da erogare quanto a £. 70.000 (_ 36,15) dall'1.7.01 e quanto a £. 60.000 (_ 30,99) dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per livello e i nuovi valori dei minimi contrattuali sono riportati nell'allegato 1);
- che l'aumento retributivo di cui al punto precedente è definito anche a copertura dell'inflazione effettiva fino a tutto il 30.6.01 e a quella programmata per il 2° semestre 2001 e per l'anno 2002. Pertanto, l'eventuale recupero salariale relativo al biennio 2001-2002 da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale, ai sensi del Protocollo 23.7.93, considererà esclusivamente il 2° semestre 2001 e l'anno 2002;
- che il valore punto di cui alla Dichiarazione comune posta in calce all'art. 37, Disciplina generale, sezione III, CCNL 8.6.99, è elevato a £. 30.300 (_ 15,65) che costituisce pertanto il nuovo importo da considerare per il prossimo rinnovo del CCNL;
- che ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente Accordo verrà corrisposta una 'una tantum' di £. 450.000 (_ 232,41) lorde suddivisa in 2 tranches: nel mese di luglio 2001 quanto a £. 300.000 (_ 154,94) e nel mese di luglio 2002 quanto a £. 150.000 lire (_ 77,47). La 'una tantum' sarà erogata secondo le modalità previste nell'allegato 2);
- che le parti s'incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto in occasione delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le percentuali del cottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli artt. 8 e 11, Disciplina speciale, parte I;
- che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a £. 40.000 (_ 20,66) con delega in positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite;
- che il presente Accordo avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002.

Allegato 1.

MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI

Valori in Lire

categorie	incrementi	nuovi minimi	incrementi	nuovi minimi
	dal 1.7.01	dal 1.7.01	dal 1.3.02	dal 1.3.02
1a	43.750	1.781.250	37.500	1.818.750
2a	51.188	1.921.188	43.875	1.965.063
3a	60.375	2.073.875	51.750	2.125.625
4a	63.875	2.149.875	54.750	2.204.625
5a	70.000	2.278.000	60.000	2.338.000
livello superiore	77.438	2.403.938	66.375	2.470.313
6a	85.313	2.577.813	73.125	2.650.938
7a	95.375	2.779.375	81.750	2.861.125

Valori in Euro

categorie	incrementi	nuovi minimi	incrementi	nuovi minimi
	dal 1.7.01	dal 1.7.01	dal 1.3.02	dal 1.3.02
1a	22,59	919,93	19,37	939,30
2a	26,44	992,21	22,66	1.014,87
3a	31,18	1.071,07	26,73	1.097,80
4a	32,99	1.110,32	28,28	1.138,60
5a	36,15	1.176,49	30,99	1.207,48
livello superiore	39,99	1.241,53	34,28	1.275,81
6a	44,06	1.331,33	37,77	1.369,10
7a	49,26	1.435,43	42,22	1.477,65

Allegato 2.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza al 3.7.01, è corrisposto un importo forfettario di £. 450.000 lorde (_ 232,41) suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:

- £. 300.000 lorde (_ 154,94) nel corso del mese di luglio 2001;
- £. 150.000 lorde (_ 77,47) nel corso del mese di luglio 2002.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.01-30.6.01, con pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1.1.01-30.6.01 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

In Roma il 3 luglio 2001

tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL si è rinnovata la parte economica del CCNL 7.7.99 a valere per il biennio 2001-2002.

Le retribuzioni mensili vengono incrementate di £. 130.000 al 5° livello con le seguenti decorrenze:

- 1° luglio 2001 £. 70.000
- 1° marzo 2002 £. 60.000

Gli incrementi mensili a regime vengono così parametrati:

liv.	parametro	minimo	dal	
			1.7.01	1.3.02
1°	100	81.000	44.000	37.000
2°	117	95.000	51.000	44.000
3°	138	112.000	60.000	52.000
4°	146	119.000	64.000	55.000
5°	160	130.000	70.000	60.000
6°	177	144.000	77.000	67.000
7°	195	158.000	85.000	73.000
8°	218	177.000	95.000	82.000
9°	247	201.000	108.000	93.000

Una tantum.

Ai lavoratori in forza al 3.7.01 è corrisposto un importo forfettario di £. 420.000 lorde, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01, a titolo di 'una tantum' con le seguenti decorrenze:

- con la retribuzione di luglio 2001 £. 210.000
- con la retribuzione di novembre 2001 £. 210.000

Valore punto.

Il valore punto è incrementato a £. 30.300